



# COMUNE DI SCARMAGNO

Provincia di Torino

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

**N. 48**

**Del 06/05/2015**

---

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 16/04/2015 DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 - PRESA ATTO MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DI RILIEVO.

---

L'anno **duemilaquindici** il **sei** del mese di **Maggio** alle ore **undici** e minuti trenta presso la sede municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BOT SARTOR PIER LUIGI	SI
BESSOLO VENERIA ELIO	SI
BORTOLON SILVIA	NO
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE** Dr Pietrantonio DI MONTE

Il Sindaco , assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 16/04/2015 DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 - PRESA ATTO MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DI RILIEVO.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 3 del 16/04/2015 ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015”;

DATO ATTO che con la delibera suddetta, oltre a stabilire le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015, si dava atto della volontà dell'Amministrazione di equiparare alcune tipologie di fabbricati alla abitazione principale, e precisamente:

- a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in uso gratuito ai familiari, parenti in linea retta entro il *primo grado*, a condizione che il familiare vi abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto *non eccedente il valore di euro 500*. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad *una sola* unità immobiliare;
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO inoltre che la stessa deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione sul sito internet, così come stabilito dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XIV, prot. n. 12631 del 5/05/2015, ad oggetto: Imposta municipale propria IMU. Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16 aprile 2015. Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2015”, con cui, in riferimento alla deliberazione in oggetto, relativamente alla equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare “posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata”, evidenzia che:

“... a seguito delle modifiche recate all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ad opera dell'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, non è più prevista la facoltà per il Comune di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Detta assimilazione, invece, a decorrere dall'anno 2015, è stabilita direttamente dal comma 2, nono periodo, del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ma limitatamente all'ipotesi in cui si tratti di *“una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*. ...”

ALLA luce di quanto sopra comunicato, si prende atto della modifica della norma relativa alla equiparazione alla abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a decorrere dall'anno 2015, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

TUTTO ciò premesso;

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano:

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO, a seguito di rilievo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XIV, trasmesso con nota prot. n. 12631 del 5/05/2015, delle modifiche recate all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ad opera dell'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, e pertanto, a decorrere dal 2015, l'assimilazione alla abitazione principale è limitata all'ipotesi in cui si tratti di:

*“una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;*

2) DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Tributi l'applicazione del presente provvedimento;

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000.

\* \* \*

In esecuzione dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012, vengono di seguito trascritti i pareri riportati sulla proposta di deliberazione:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
Il Responsabile del Servizio  
f.to FOGHINO Giovanni

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO  
BOT SARTOR PIER LUIGI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI MONTE DR. PIETRANTONIO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi (Art.124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000), e contestualmente trasmessa in elenco:

- ai capigruppo consiliari (Art. 125 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li 08/05/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Foghino Giovanni**

---

## **ESECUTIVITA'**

Diventa esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

<X> perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

<X> dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**DI MONTE DR. PIETRANTONIO**

---